

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

(Approvato con deliberazione n. 6/CC del 3 ottobre 2022)

Art. 1 – Definizioni

1. *CCIAA*: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio ente autonomo di diritto pubblico con una struttura interna di natura associativa, istituzione al servizio delle imprese per lo sviluppo dell'economia locale e del Marchio a cui è demandata la tenuta del Registro delle Imprese, a cui si iscrivono tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993. Nel prosieguo le diciture “imprese iscritte al registro imprese” ed “imprese iscritte alla CCIAA” hanno significato equivalente.
2. *Disciplinare*: documento tecnico concernente un prodotto o servizio e contenente disposizioni relative ai requisiti di conformità di tale prodotto o servizio suddiviso in parte generale e parte speciale.
3. *Regolamento d'uso*: documento che definisce le condizioni e le modalità di richiesta, concessione ed utilizzo del Marchio Collettivo.
4. *Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio*: documento, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, contenente le prescrizioni tecniche per l'utilizzo corretto del logo del Marchio nelle sue diverse declinazioni.
5. *Organismo di controllo (ODC)*: CCIAA oppure soggetto privato terzo e indipendente adeguato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 incaricato dalla CCIAA di effettuare i controlli sulla conformità dei soggetti autorizzati all'uso del Marchio rispetto ai requisiti previsti nel presente Disciplinare e nel Regolamento d'Uso.
6. *Soggetto Autorizzato*: Soggetto iscritto alla CCIAA autorizzato all'uso del Marchio.
7. *Rappresentante CCIAA*: Presidente della CCIAA.
8. *Soggetto responsabile*: soggetto nominato dalla CCIAA fra i dirigenti camerale, incaricato per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione d'uso del Marchio, le concessioni e i dinieghi, nonché l'irrogazione delle sanzioni ai contravventori.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Disciplinare definisce i contenuti tecnico-regolamentari relativi ai prodotti, servizi e imprese per cui è autorizzato l'uso del Marchio.

Art. 3 – Requisiti tecnico-regolamentari per l'utilizzo del Marchio

1. Il Marchio, ivi compresa la sua rappresentazione grafica, è di proprietà della CCIAA che ne esercita le relative funzioni gestionali attraverso il suo legale rappresentante. La CCIAA è un ente autonomo di diritto pubblico con una struttura interna di natura associativa, istituzione al servizio delle imprese per lo sviluppo dell'economia locale e dei prodotti e servizi degli iscritti, a cui competono, in particolare, funzioni in materia di qualificazione delle aziende e dei prodotti ai sensi della legge n. 580/93 art. 2 comma 2 lettera g).
2. Possono fare domanda di uso del Marchio i soggetti iscritti alla CCIAA che ne condividano le finalità e che soddisfino i requisiti stabiliti nel Regolamento e nel presente Disciplinare.
3. I Soggetti Autorizzati dovranno dimostrare di svolgere, nel territorio della provincia di Sondrio, un'attività di produzione, lavorazione e/o confezionamento di prodotti oppure di fornitura di servizi con una delle seguenti modalità:
 - a) Per i prodotti agroalimentari:
 - Denominazione di Origine Protetta (DOP);
 - Indicazione Geografica Protetta (IGP);
 - Denominazione di Origine Controllata (DOC/DOP);
 - Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG/DOP);
 - Indicazione Geografica Tipica (IGT/IGP);
 - Specialità Tradizionale Garantita (STG);
 - Marchio Collettivo (MC) ai sensi del D. Lgs.10.02.2005, n. 30 e s.m.i.;

- Certificazione da agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e successive modifiche e integrazioni.
- b) Per i prodotti dell'artigianato artistico o tradizionale, compresi i prodotti ottenuti dalle pietre naturali del territorio:
- Marchio Collettivo (MC) ai sensi del D. Lgs. 10.02.2005, n. 30 e s.m.i.
- c) Per i servizi turistici compresa l'ospitalità alberghiera, agrituristica e della ristorazione:
- Marchio Collettivo (MC) ai sensi del D. Lgs. 10.02.2005, n. 30 e s.m.i.
4. Potranno inoltre essere presi in considerazione, alla stregua dei prodotti certificati indicati alla lettera a) del precedente comma 3, i prodotti dagli stessi derivati purché essi costituiscano i componenti principali e caratteristici della categoria merceologica di appartenenza e i produttori siano assoggettati a controlli di conformità per quanto dichiarato.
 5. Potranno essere inclusi fra i Soggetti interessati, previa insindacabile valutazione operata caso per caso dal Soggetto responsabile, le Organizzazioni e le imprese commerciali, compresi i centri di acquisto, aventi sede anche al di fuori del territorio della provincia di Sondrio limitatamente alla commercializzazione di prodotti agroalimentari aventi le caratteristiche di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo.
 6. Potranno, inoltre, a giudizio della CCIAA, essere considerate alla stregua delle attestazioni sopra richiamate altre forme di riconoscimento di tipo comunitario, nazionale, regionale, comunale o territoriale, purché le stesse si riferiscano a prodotti/servizi che possiedono i seguenti requisiti:
 - presenza di una caratteristica distintiva atta a differenziarli rispetto ai prodotti correnti;
 - riferimento ad un disciplinare ai sensi dell'art. 1 del presente Disciplinare;
 - conformità del prodotto/servizio al disciplinare accertata da un organismo pubblico oppure da un organismo privato conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.
 7. Al di fuori dei casi sopra enunciati, potranno fare domanda di uso del Marchio, nella forma "Valtellina impresa", per le attività di comunicazione istituzionale, le imprese aventi unità operativa nel territorio della provincia di Sondrio in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - aver acquisito la "certificazione di responsabilità sociale territoriale", regolamentata dalla Giunta della Camera di Commercio di Sondrio, di cui al successivo comma 9;
 - aver aderito a progetti emblematici, di norma pluriennali, di rilievo nazionale, regionale o locale, che promuovano la crescita del territorio e del tessuto sociale, che favoriscano la diffusione di prodotti e servizi locali di qualità e che siano in linea con gli indirizzi generali della Camera di Commercio di Sondrio. Tali progetti sono individuati dalla Giunta camerale, anche su proposta delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello provinciale e sono pubblicati in un apposito elenco;
 - essere in possesso di una certificazione di qualità accreditata (UNI-EN) o in campo ambientale (Ecolabel), o essere classificati come produttori o preparatori biologici in via esclusiva;
 - aver ottenuto il riconoscimento di "attività storica" da Regione Lombardia (LR 5/2019 – negozi storici, locali storici e botteghe artigiane storiche);
 - essere classificabili come imprese "Ambassador", tra cui rientrano:
 - imprese esportatrici che realizzano almeno il 20% del proprio fatturato all'estero, requisito da attestare tramite autocertificazione;
 - imprese del settore ricettivo che realizzano almeno il 20% delle presenze annuali con clientela proveniente da paesi esteri e/o da una regione italiana diversa dalla Lombardia, requisito da attestare tramite autocertificazione;
 - imprese con sede in provincia di Sondrio e plurilocalizzate in almeno altre tre province;
 - imprese del settore ricettivo e della ristorazione in possesso di attestazioni/certificazioni di qualità rilasciate da organismi nazionali ed internazionali accreditati;
 - società benefit, B Corp, startup innovative, imprese in possesso del rating di legalità, imprese che hanno depositato brevetti; imprese altamente digitalizzate che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 2 tramite lo strumento di valutazione "Zoom 4.0", messo a disposizione dal Punto Impresa Digitale della Camera di commercio.

- “Attrattori turistici”: imprese con particolari competenze culturali e turistico-territoriali, specializzate e distintive e finalizzate alla valorizzazione del territorio fra le quali, in prima analisi, rientrano quelle che svolgono attività di gestione di parchi tematici e di divertimento, campi da golf, sport acquatici, conduzione di impianti sciistici e di risalita, gestione di stabilimenti termali”.
8. Il Marchio sotto la forma “Valtellina Impresa” potrà essere utilizzato anche per la promozione di prodotti e servizi se espressamente autorizzato dalla Giunta camerale a proprio insindacabile giudizio ed indicato nell’Autorizzazione d’uso, ove risulteranno soddisfatte le seguenti condizioni:
 - si tratti di prodotti o servizi interamente realizzati sul territorio provinciale;
 - si tratti di prodotti o servizi e di categorie merceologiche che non siano destinatarie di Denominazioni di Origine o di marchio collettivo geografico.
 9. La “certificazione di responsabilità sociale territoriale” è regolamentata dalla Giunta della Camera di Commercio di Sondrio ed è volta al riconoscimento del legame tra l’attività dell’impresa e il territorio provinciale. La certificazione di RSL ha l’obiettivo di:
 - promuovere una cultura imprenditoriale orientata alla responsabilità sociale con attenzione ai principi dello sviluppo sociale, culturale, della tutela ambientale e della valorizzazione delle persone e della conoscenza, nel pieno rispetto delle tradizioni e delle tipicità del territorio;
 - favorire la crescita di un’economia locale competitiva e sostenibile attenta ai valori del territorio e aperta nel contempo alle innovazioni;
 - sensibilizzare le imprese, le organizzazioni e la società civile sui temi della responsabilità sociale radicata nel contesto territoriale;
 - promuovere l’immagine e valorizzare la reputazione delle imprese attente ai valori della responsabilità sociale ed impegnate a contribuire alla crescita del benessere economico, sociale, culturale ed ambientale del proprio territorio.Il regolamento della certificazione RSL è consultabile al seguente link: https://www.so.camcom.it/files/allegati/RegCertRSL_0.pdf.
 10. Le domande di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo dovranno acquisire per l’approvazione il preventivo parere non vincolante del Consorzio di tutela o del Soggetto Titolare (nel caso di marchio collettivo geografico), ove questi siano stati costituiti in conformità alla normativa vigente e siano operativi.
 11. Le domande di cui ai commi 7 e 8 dovranno essere munite per l’approvazione del preventivo parere non vincolante del Soggetto responsabile. Le relative decisioni sono di competenza della Giunta della CCIAA e sono inappellabili.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente